

Credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica per il 2024

A map of Italy is shown in a dark blue color, overlaid on a background of a network of glowing blue lines and nodes. The text 'S.U.D. ZES' is written in large, white, bold letters across the map.


S.U.D. ZES

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, **dal 12 giugno al 12 luglio 2024** l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

Aliquote Differenziate per Regione

Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027
dati%



GRANDI IMPRESE

(e PMI in caso di grandi progetti di investimento)

MEDIE IMPRESE

(per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 mln di €)

PICCOLE IMPRESE

(per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 mln di €)

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi:

- all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

L'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della bandalarga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo,
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 del presente decreto, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Il beneficio può essere cumulato con gli aiuti de minimis e con altri tipi di aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammissibili, a patto che questa combinazione non ecceda l'intensità massima o l'ammontare di sostegno permesso dalle norme comunitarie applicabili.

Non è ammessa la combinazione con altri incentivi in regime di esenzione per le medesime spese, come nel caso della Nuova Sabatini. Similmente, il beneficio non potrà essere cumulato con il credito d'imposta introdotto dal Piano Transizione 5.0.

È invece concessa la cumulabilità con i crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, legati all'Industria 4.0, dato che queste ultime sono disposizioni fiscali di natura generale, purché non si superino i costi reali sostenuti.



Via Cangiani, 112 - 80041 BOSCOREALE (NA)
P.Iva e C.F. 09576491212 Codice Univoco: M5UXCR1
e-mail: info@rdvcold.it - indirizzo PEC: rdvcold@pec.it